



SOLIDARIETÀ SANITARIA LIONS ODV

 N. _____
 SERIE 3
 DATA 25 LUG. 2022

Verbale 10° Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions OdV

In adempimento al dettato dell'articolo 12 dello Statuto SO.SAN. dopo regolare convocazione scritta, venerdì 22 luglio 2022, alle ore 21,00 sulla piattaforma ZOOM, in seconda convocazione, ha luogo la 10° Assemblea Straordinaria dei soci della SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions OdV per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Presentazione delle modifiche dello Statuto SO.SAN. OdV 2022;
- 3) votazione delle modifiche dello Statuto SO.SAN. OdV 2022.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bianchi Mauro | 8. Nicoli Dario |
| 2. Cecchini Maria Enrica | 9. Pira Francesco |
| 3. Chiriano Rocco | 10. Salmi Andrea |
| 4. Livia Vincenzo | 11. Trigona Salvatore |
| 5. Marzano Carmelo | 12. Vaglieri Gabriella |
| 6. Mazzolani Massimo | 13. Vasta Aldo |
| 7. Morabito Santino | |

Deleghe:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Abdallat Khaled | 11) Marzano Chiara |
| 2) Altitonante Alfredo | 12) Marzano Cosimo |
| 3) Bagalà Alessia | 13) Menghini Sonia |
| 4) Borzì Alfredo | 14) Murabito Riccardo |
| 5) Calle Igino | 15) Piolanti Stefania |
| 6) Cecchini Sandra | 16) Patania Giovanni |
| 7) Cassar Emma | 17) Rossi Giuseppe |
| 8) Dattilo Antonietta | 18) Serafini Carlo |
| 9) Davitti Bruno | 19) Trevi umberto |
| 10) Gambardella Giuseppe | |



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
 Registrato il 25 LUG. 2022 al N. 2360
 per Euro 6.567,14
 IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE
 delega del Direttore Provinciale Luca Campa

Paolo Rizzo

Assume la presidenza della riunione il dott. Salvatore Trigona, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Andrea Salmi, trovandosi entrambi presso il suo studio, in Ravenna.

L'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione, in quanto sono presenti in proprio, per delega od in videoconferenza, numero 32 soci aventi diritto al voto sul totale di 110 soci, di cui 13 in audio/video presenza e n.19 per delega telematica rilasciata ad altri soci aventi diritto al voto e presenti. Il tutto risulta dal foglio presenze e dalle deleghe che rimangono agli atti dell'associazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente si scusa per la convocazione di una nuova assemblea, necessaria per le modifiche straordinarie richieste dal RUNTS. Sarà sua cura aggiornare il bilancio di missione, che vi verrà comunicato, per ulteriori novità ed informazioni.
- 2) Presentazione delle modifiche dello Statuto SO.SAN. OdV 2022 e
- 3) Votazione delle modifiche dello Statuto SO.SAN. OdV 2022.

Il Presidente passa la parola al socio Andrea Salmi che informa gli intervenuti sulla necessità di modificare alcune norme dello Statuto 2021 dell'Associazione, affinché lo stesso sia conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa sul Terzo Settore come da richiesta pervenuta.

In particolare le modifiche richieste sono relative a tre articoli da modificare.

- a) Disciplinare od eliminare i soci onorari (devono poter votare, al massimo li si può esonerare – da regolamento – dalla quota);
- b) Indicare che l'organo deputato ad autorizzare le "altre attività" è il Consiglio Direttivo;
- c) Disciplinare i modi ed i tempi nei quali i soci possono vedere i libri sociali.

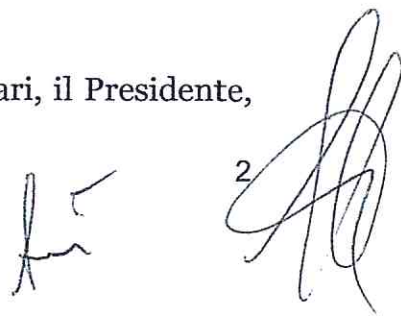
Tali modifiche riguardano gli art.5/6/ e 7 dell'attuale Statuto.

Oltre a questo si è colta l'occasione di rettificare/migliorare o correggere errori di scrittura, senza cambiarne la sostanza, alcuni altri articoli e precisamente gli art.2/4/8/13/24 e 25.

Si passa quindi alla lettura delle norme modificate, che gli intervenuti confermano di aver ricevuto nel testo comparativo, evidenziandone particolarità e differenze rispetto al precedente.

Il Presidente cede quindi la parola agli intervenuti.

Non essendoci richieste d'intervento né osservazioni particolari, il Presidente,



invita l'Assemblea a deliberare in merito.
L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, così come modificato negli art. 2/4/5/6/7/8/13/24 e 25. nel testo, che integralmente viene trascritto in allegato A al presente verbale con le norme modificate ed integrate.
- di dare delega al Tesoriere dell'Associazione, dott. Andrea Salmi, affinché proceda alla registrazione del presente atto e compia ogni atto necessario per il perfezionamento del presente deliberato, ritenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno degli intervenuti la parola, alle ore 21,30 la seduta viene tolta, previa redazione, e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del segretario.

Il Presidente
(Salvatore Trigona)



Il Segretario
(Andrea Salmi)

ALLEGATO A: STATUTO 2022
SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions ODV

Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione e denominazione

La "SO.SAN - Solidarietà Sanitaria - ONLUS" - costituita per iniziativa dei Lions Clubs: Cervia -

Ad Novas, Civitanova Marche Cluana, Pergola Val Cesano, Montesilvano, Bologna San Luca, Viareggio Versilia Host e di alcuni Lions, con atto per Notaio Eraldo Scarano di Ravenna del 18 gennaio 2003 rep. n. 107.639, che ne approvava lo "Statuto" e successive modifiche, è un Ente di diritto privato non avente fine di lucro che opera nel settore dell'assistenza socio - sanitaria e che, pur perseguendo autonomamente i propri scopi sociali, si riconosce nei valori e nei principi dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

La SO.SAN. è stata riconosciuta ONLUS con provvedimento della Regione Emilia - Romagna.

Ai sensi degli artt. 4 e 101, terzo comma, del D.lgs. n. 117/2017, in quanto Ente del Terzo Settore, l'Associazione ha diritto all'iscrizione nell' istituendo Registro unico nazionale del Terzo Settore, essendo iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore muta la sua denominazione sociale in "SO.SAN. - Solidarietà Sanitaria Lions ODV", d'ora in avanti denominata "l'Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione, che ha sede in Ravenna, opera in Italia ed all'estero e può istituire, con delibera dell'organo competente, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nella quale è presente con la sua attività, nel rispetto del vigente Statuto e del Regolamento.

Le variazioni di sede nel medesimo comune non necessitano di modifica statutaria.

La sede legale potrà essere cambiata con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere modificato e anche prorogato prima della sua scadenza, con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è retta dal presente Statuto e per quanto non espressamente previsto dal Codice del Terzo Settore.

Gli aspetti ulteriori di organizzazione e di svolgimento dell'attività sono disciplinati, in armonia con il presente Statuto, da un regolamento interno, la cui approvazione è demandata all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Finalità e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci volontari e quindi ogni attività non avente carattere speculativo.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative, con pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa svolge attività nei settori sanitari, sociosanitari e dell'assistenza sociale, della beneficenza, della formazione, della promozione, della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti nell'osservanza del disposto dell'art. 5 lettere a), b), c), e), i) del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, con la precisazione che l'elencazione di cui infra è meramente indicativa e non esaustiva:

- a) fornire prestazioni professionali volontarie nei settori sanitario e socio-sanitario in strutture proprie o rese disponibili da terzi, con apposite convenzioni;
- b) fornire assistenza domiciliare e prestazioni assistenziali gratuite alle persone disabili, bisognose o indigenti, a minori o ad anziani in condizione di non autosufficienza mediante la gestione di strutture anche a carattere polivalente;
- c) svolgere missioni sanitarie all'estero
- d) istituire Centri Socio Sanitari SO.SAN. - LIONS in Italia;
- e) fornire terapia fisica e riabilitazione ad anziani;
- f) attendere alla formazione del personale sanitario e socio sanitario operante in Italia e nei paesi in via di sviluppo;
- g) attendere alla raccolta di medicinali e di altro materiale sanitario da utilizzare e/o da distribuire nelle situazioni di emergenza in Italia e nei paesi in via di sviluppo secondo le normative ivi vigenti;
- h) raccogliere e custodire documentazione medico-sanitaria;
- i) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- j) realizzare progetti di sviluppo integrati di lungo periodo o di emergenza, ed attuare iniziative, anche di carattere finanziario, ad essi finalizzati;

- k) realizzare attività di formazione corsi e seminari, e attività di promozione sociale attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse;
- l) collaborare con organismi, enti, movimenti, gruppi o comunità che perseguono gli stessi scopi;
- m) assegnare borse di studio nel campo in cui opera l'Associazione;
- n) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri: l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; la raccolta di fondi tra il pubblico via web (crowdfunding); la locazione finanziaria; l'assunzione in concessione, in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi;
- o) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- p) l'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare ogni altra attività, anche di natura commerciale diverse da quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dalle norme che disciplinano il Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse.
- q) l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- r) Per il conseguimento delle finalità di interesse generale, l'Associazione:
- possiede una struttura organizzativa adeguata;
 - raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi;
- s) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
- t) l'Associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette.

- u) Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

Art. 6 - I Soci

a) Ammissione a socio

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e tramite i loro rappresentanti legali gli enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, aventi le caratteristiche previste dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, che ne condividono le finalità e che s'impegnano a realizzarle.

Chi intende associarsi dovrà presentare domanda all'Associazione in persona del suo Presidente pro-tempore, su apposito modulo predisposto dall'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere almeno i seguenti dati del candidato:

- l'indicazione, se persona fisica del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, se enti ogni opportuno dato identificativo anche ai fini fiscali, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'attività lavorativa o professionale svolta.

I componenti dell'Organo amministrativo, avranno dieci giorni di tempo per eventuali osservazioni, prima di deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'adesione è a tempo indeterminato e comporta il pagamento di una quota annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente invierà la documentazione ai Consiglieri che delibereranno sull'ammissione, da adottarsi con il voto della maggioranza.

L'esito sarà comunicato all'interessato ed annotato, a cura del Segretario, nel libro dei soci.

Il candidato non ammesso può presentare motivato reclamo all'Assemblea che nel qual caso delibererà in punto ammissione a norma dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

b) Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- a) soci Fondatori;
- b) soci Ordinari;
- c) soci Onorari;

Fondatori: sono i soci che sono intervenuti e hanno aderito all'Associazione in sede di stipula dell'atto costitutivo.

Ordinari: sono i soci che sono stati accettati di volta in volta dal Direttivo, dietro loro espressa domanda.

Onorari sono i soci che, per l'importanza delle loro elargizioni e/o dell'apporto dato alla organizzazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall'Organo Amministrativo;

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Per quanto infra disposto tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri con l'esercizio del diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi.

Il numero dei soci è illimitato

Art. 7 - Diritti dei Soci

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea dei soci ed eleggere gli organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività dell'Associazione;
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, se documentate e purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- g) ricevere la comunicazione con l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i libri associativi. Per consultare i libri sociali dovrà essere presentata richiesta scritta al Presidente. Il Presidente autorizza entro quindici giorni.
- h) approvare, annualmente, il bilancio di esercizio;
- i) partecipare alla vita associativa nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8 - Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) svolgere personalmente l'attività nell'interesse dell'Associazione, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro;
- c) versare la quota annuale associativa entro il primo trimestre dall'esercizio, secondo l'importo, le modalità di versamento e nel termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) tenere verso gli altri soci e all'esterno un comportamento improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9 - Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei loro componenti, con voto segreto e dopo che sia stato sentito l'interessato.

L'esclusione si ha quando il socio non osservi le disposizioni del presente statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, oppure in qualunque modo, con il suo comportamento arrechi danni materiali o morali all'Associazione o non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi o non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti a qualunque titolo, verso l'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione, comunicando per iscritto il recesso all'Organo di amministrazione, anche con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote associative non corrisposte.

Il socio perde la qualifica per morosità protrattasi per oltre nove mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota annuale e dopo la messa in mora, con delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le quote associative versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di controllo, se nominato;
- 5) i Probiviri.

A garanzia della democraticità della struttura, tutte le cariche sono elettive, oltre che non retribuite nei limiti e per gli effetti dell'art. 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sulla scorta di quanto previsto con apposito regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Composizione e compiti dell'Assemblea.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

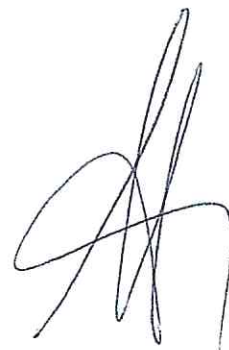
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base delle tabelle attuariali;
- b) di promuovere gli indirizzi generali per la gestione e amministrazione dell'Associazione;
- c) di decidere sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e di analizzare il bilancio preventivo proposto;
- e) di eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo ed i Proviviri
- f) di nominare l'Organo di controllo ed il Soggetto o la Società di revisione legale, qualora necessario, in attuazione della vigente Legge sul Terzo Settore;
- g) di assumere, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni determinazione che attenga a modifiche dello Statuto e che riguardi lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione delle attività a quel momento esistenti, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme specifiche del presente Statuto.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso; in caso di assenza o di suo impedimento dal Vice o dal Consigliere più anziano di età.
- b) Il Presidente, o chi lo sostituisce, convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, da informare i soci a mezzo di lettera, e-mail o P.E.C., almeno otto giorni prima della data della convocazione.
- c) I soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e nell'indirizzo di posta elettronica fornito dal socio con esonero di responsabilità del ricevimento o della mancata lettura.
- d) L'Assemblea è comunque regolarmente costituita, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
- e) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.



- f) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
- g) L'Assemblea elettiva deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine del loro rinnovo.
- h) L'intervento dei soci in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- i) L'assemblea deve, inoltre, essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con espressa indicazione delle materie all'ordine del giorno da trattare.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.

È previsto l'istituto della delega, ai sensi della normativa vigente del Terzo Settore.

In particolare possono partecipare e votare soltanto i soci che godono di tale qualifica in quanto in regola con il pagamento della quota associativa annuale, con l'eccezione per i soci onorari se esentati, ed iscritti, alla data dell'assemblea, da almeno tre mesi all'Associazione, come previsto dalla legge sul Terzo Settore.

Spetta al Presidente constatare e dare atto della regolare costituzione dell'Assemblea anche nel caso di cui alla lettera h dell'art. 12 del presente Statuto.

Art. 14 - Votazioni in Assemblea

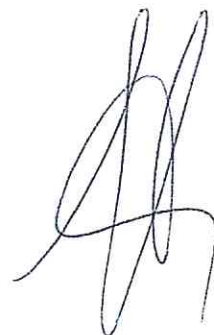
L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti e nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti:

- sulle richieste di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- per deliberare lo scioglimento della Associazione;
- sulla nomina del Liquidatore o dei Liquidatori;
- sulla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 15 - Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.



In caso di assenza del Segretario, provvede persona appositamente nominata dall'Assemblea.

Il verbale, da conservarsi a cura del Segretario dell'Associazione, può essere consultato da tutti i soci, che hanno anche diritto di trarne copia e su specifica richiesta rivolta al Presidente.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto.

Il numero dei Consiglieri non potrà essere inferiore a cinque, ma il Consiglio Direttivo in carica, prima della scadenza del mandato triennale, potrà deliberare la variazione in aumento o in diminuzione dei Consiglieri da eleggere nel successivo triennio, fino ad un massimo di nove membri.

È esclusa la nomina del Presidente in quanto eletto dal Consiglio Direttivo.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, con funzioni consultive, il Governatore Delegato dal Consiglio dei Governatori Lions del Multidistretto Italy e coloro i quali sono chiamati, di volta in volta, dal Presidente a farne parte per dare un apporto tecnico o di esperienza su argomenti di rilievo in discussione.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere la loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Consigliere viene meno per i motivi e le cause di cui all'art. 9 di questo Statuto.

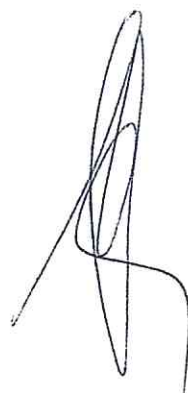
In particolare sono motivo di perdita della carica e di sostituzione, tre assenze ingiustificate nei Consigli Direttivi.

Il Consiglio Direttivo, di norma, si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri che ne fanno parte e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei partecipanti e può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle condizioni specificate nel Regolamento dell'Associazione nel qual caso dovranno essere presenti nella sede legale o nell'altro luogo indicato nell'avviso di convocazione il Presidente ed il Segretario che attesta la presenza degli altri Consiglieri in conferenza così come la loro conoscenza delle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente o di chi lo sostituisce, con avviso scritto da comunicarsi ai Consiglieri a mezzo di comunicazione telematica che ne provi l'invio almeno tre giorni prima della data della convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione.

Il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché dell'argomento da trattare.



Qualora sia prevista la presenza fisica dei Consiglieri non è consentita l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 17 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i Consiglieri che ne fanno parte sono rieleggibili.

Esprime nel suo seno, a maggioranza dei voti, il Presidente dell'Associazione. Su proposta del Presidente, verranno nominati dal C.D. tra i Consiglieri le seguenti cariche:

- 1) il Vicepresidente
- 2) il Segretario generale
- 3) il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, su proposta del presidente, conferirà ai Consiglieri e ai soci compiti, le funzioni, gli ambiti di operatività, le deleghe e gli incarichi che avranno la durata di un anno sociale, rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività di gestione dell'Associazione, di carattere ordinario e straordinario, rispettando gli indirizzi di ordine generale espressi dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, per essere sottoposto a delibera assembleare per l'approvazione, il bilancio d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio di previsione, con i relativi allegati e l'eventuale bilancio sociale, là dove previsto dalla legge.

Approva, nel rispetto delle finalità e degli scopi statutari, il programma annuale o pluriennale di attività dell'Associazione ed autorizza i rapporti con gli istituti di credito.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dovrà formare il verbale delle riunioni che sarà letto e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, a maggioranza dei voti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano per adesione all'Associazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 19 - Funzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende all'attività di gestione dell'Associazione.

Il Presidente esercita, inoltre, ogni altro potere delegatogli dal Consiglio Direttivo.

È sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento, o dal Consigliere più anziano.

Art. 20 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti.

L'Assemblea dell'Associazione al superamento dei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, nominerà l'Organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti ed il soggetto o la Società di revisione legale incaricato/a della Revisione legale dei conti che devono essere iscritti nell'apposito Albo Professionale, determinando la durata triennale dell'incarico ed i relativi compensi.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, previa convocazione, al fine di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti sugli appositi libri.

Art. 21 - Proviviri

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e un organo sociale o tra organi sociali, quale condizione di procedibilità al promovimento dell'eventuale lite, saranno deferite ad un collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, oltre a due supplenti. I Proviviri sono eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 11, con durata triennale.

Il loro compito è quello di favorire al massimo la soluzione conciliativa della vertenza.

Risorse economiche**Art. 22 - Il patrimonio**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

È utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è incrementato:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dalle liberalità;
- c) da elargizioni di soci e di terzi;
- d) da contributi pubblici o privati;
- e) da mobili, mobili registrati ed immobili pervenuti all'Associazione per effetto di donazioni o lasciti di soci o di terzi e assegnazioni da parte della Pubblica Amministrazione di beni confiscati a soggetti coinvolti in attività criminose;
- f) da riserve patrimoniali costituite da accantonamenti di eventuali avanzi di gestione.

Tutti i beni mobili ed immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

L'Associazione, in armonia con le finalità statutarie, potrà ricevere erogazioni liberali in denaro o in titoli e donazioni di beni mobili ed immobili e potrà accettare anche con beneficio d'inventario lasciti testamentari.

Il Presidente, previa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti i relativi atti giuridici.

Gestione finanziaria

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio d'esercizio.

L'Associazione presenta il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora si verificano particolari esigenze, previste dalla Legge, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro i trenta giorni successivi, il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate siano nei limiti previsti dall'attuale Legge sul Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

Il bilancio così formato una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

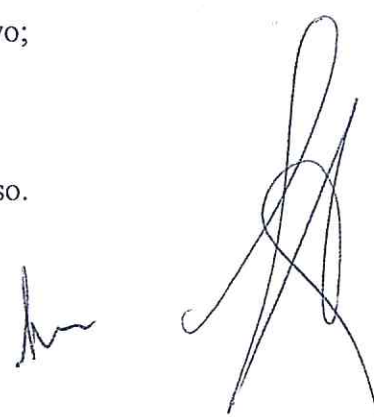
Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito Internet dell'Associazione o nel sito Internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, dei compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro giornale, ove del caso;
- libro degli inventari, ove del caso;
- libro cespiti, ove del caso;
- i libri previsti dalla normativa fiscale di riferimento, ove del caso.



Art.26 – Destinazione degli avanzi di gestione, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale.

Dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale, che vanno totalmente destinati al perseguimento dello scopo sociale.

Disposizioni generali e finali

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile.

All'Assemblea compete anche la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci.

Con la stessa delibera se ne stabiliranno i poteri.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore appartenenti all'organizzazione Lions italiana.

Art. 29 - Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti interni si fa riferimento e rinvio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed alle norme del Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 25 LUG, 2022 al N. 2360

Serie 3 per Euro 6.500,00

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanelli

Paolina Rizzo